COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZANIBELLI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 291

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 291

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

LAFORGIA ed altri: Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro (1509) 291

PRESIDENTE 291, 292, 293, 294
DE MARZI FERNANDO, *Relatore* 292, 293, 294
MAZZONI 292, 293
AVERARDI 292
FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 292, 293, 294
GELMINI 292, 293
RUSSO SPENA 292

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

MAROTTA VINCENZO: Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 331, relativa alla regolarizzazione della posizione assicurativa degli ex dipendenti dalle disciolte organizzazioni sindacali (1050) . . . 295

PRESIDENTE 295, 299
FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 295, 297, 298
MAROTTA VINCENZO 295, 297
DI MAURO LUIGI 296, 298
BIANCHI FORTUNATO 296

PAG.

FERIOLI 297, 298
RUSSO SPENA 297
CRUCIANI 298

Votazione segreta:

PRESIDENTE 299

La seduta comincia alle 9,40.

NAPOLI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cocco Maria, Sabatini e Santi.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipano alla seduta, a loro richiesta, senza voto deliberativo, a norma dell'articolo 3, Regolamento della Camera, i deputati Gelmini e Laforgia.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Laforgia ed altri: Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro (1509).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Laforgia, Zanibelli, Bianchi Fortunato, De Marzi Fernando, Merenda, Tambroni, Titomanlio Vittoria, Urso, Bova, Sammartino, Del Castillo, Sgar-

lata Marcello, Buzzi, Franzo: « Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro »

Nel corso della precedente seduta ci fermammo in sede di esame dell'articolo 4, che disciplina i rapporti tra gli artigiani e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per i contributi dai primi versati. Ne do nuovamente lettura, pregando l'onorevole Relatore di puntualizzare l'argomento:

ART. 4.

I contributi versati dagli artigiani in contrasto con l'articolo 1 della presente legge sono restituiti agli interessati.

DE MARZI FERNANDO, *Relatore*. L'articolo 4, così come formulato dalla proposta di legge, prevede semplicemente il rimborso dei contributi in tutti i casi, mentre occorre tener presente che potrebbe essersi verificata l'eventualità che l'Istituto nazionale contro gli infortuni abbia provveduto a liquidare degli indennizzi. Io ho preparato due emendamenti alternativi, che sostituiscono l'articolo.

Il primo testo è il seguente:

« I contributi versati dagli artigiani in contrasto con l'articolo 1 della presente legge sono restituiti agli interessati insieme a tutte le addizionali (interessi e penalità), salvo conguaglio nei casi ci sia stata una liquidazione per infortunio ».

Il secondo testo recita invece:

« I contributi versati dagli artigiani in contrasto con l'articolo 1 della presente legge sono restituiti agli interessati insieme a tutte le addizionali (interessi e penalità), salvo conguaglio nei casi in cui l'I.N.A.I.L. abbia liquidato delle indennità per infortunio. In questo caso l'Istituto ha diritto a chiedere il rimborso, dopo aver controllato che l'artigiano abbia avuto altra liquidazione dall'assicurazione privata.

PRESIDENTE. Ritengo senz'altro migliore la prima formulazione.

MAZZONI. Anch'io.

AVERARDI. Sì, ma nel secondo testo le disposizioni sono molto più precise e tassative.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. C'è anche una questione di onere della prova, difficile, perché l'artigiano dovrebbe dare una prova negativa, di non essere stato – cioè – assistito da assicurazioni private.

La tesi del Governo è contraria all'intera disposizione dell'articolo perché si inserisce nell'andamento di una gestione con effetto retroattivo. Qui veramente sarebbe il caso di dire « chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato », in quanto l'I.N.A.I.L. ha ricevuto quanto doveva percepire in base ai calcoli attuariali e questa – mi permetto di sostenere – sarebbe la tesi attuarialmente più corretta. Se si vuole introdurre il criterio di una restituzione, occorre anche stabilire che l'Istituto sia rimborsato delle prestazioni pagate in caso d'infortunio.

DE MARZI FERNANDO, *Relatore*. Si deve controllare se effettivamente l'artigiano è stato liquidato per intero. È logico che non debba percepire una liquidazione doppia, ma è altrettanto logico, che possa recuperare quanto con questa legge affermiamo che non era dovuto.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Bisognerbbe dire che l'I.N.A.I.L. ha diritto di ripetere le prestazioni concesse ove l'artigiano sia stato assistito dall'assicurazione privata.

DE MARZI FERNANDO, *Relatore*. L'articolo 4 potrebbe essere quindi così formulato:

« I contributi versati dagli artigiani in contrasto con l'articolo 1 della presente legge sono restituiti agli interessati assieme a tutte le eventuali addizionali (interessi e penalità). L'I.N.A.I.L. ha diritto di ripetere l'importo delle prestazioni che abbia erogato in caso di infortunio, ove l'artigiano sia stato liquidato dall'assicurazione privata ».

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sarò forse accusato di eccessiva meticolosità, ma non comprendo perché occorra inserire anche la restituzione delle penalità, questione questa che sorge per la prima volta. Tale penalità costituiva in realtà il corrispettivo di un obbligo mancato, obbligo che sussisteva nel momento. Come facciamo, dal punto di vista giuridico, ad annullare *a posteriori* un inadempimento che si è verificato e che era tale nel momento appunto in cui è avvenuto?

GELMINI. Bisogna considerare una cosa: gli artigiani si sono trovati di fronte a una doppia contribuzione e nell'impossibilità di saldare una posizione debitoria che veniva a costare alle volte centinaia di migliaia di lire. Non avendole in quel momento a disposizione, sono incorsi nelle penalità. Per questa ragione, ritengo sia giusto che le penalità vengano restituite.

RUSSO SPENA. Io ritengo che la norma risponda a un criterio di equità. Se, nel momento in cui ha pagato le penalità, l'artigiano

fosse stato veramente inadempiente, la norma non avrebbe alcuna giustificazione; noi riconosciamo invece che non vi era inadempimento, in quanto stabiliamo che l'obbligo assicurativo decorre dall'eventuale scadenza del contratto privato di assicurazioni. È quindi equo che gli venga restituito tutto quanto ingiustamente pagato. Mi sembra sia questo il criterio giuridico cui si ispira l'articolo 4.

MAZZONI. Tanto più che annulliamo le prestazioni dell'I.N.A.I.L., qualora siano avvenute.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dal punto di vista giuridico insisto sulla mia tesi. Mi rimetto d'altra parte alla Commissione, ma desidero che la mia precisazione risulti agli atti.

PRESIDENTE. Do lettura della formulazione definitiva dell'articolo 4, che se approvato diverrà l'articolo 3 della legge e lo pongo in votazione:

ART. 4.

I contributi versati dagli articoli in contrasto con l'articolo 1 della presente legge sono restituiti agli interessati assieme alle eventuali addizionali, interessi e penalità. L'I.N.A.I.L. ha diritto di ripetere l'importo delle prestazioni che abbia erogato in caso di infortunio, ove l'artigiano sia stato liquidato dall'assicurazione privata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

L'assicurazione contro gli infortuni per il settore artigiano rimane operante per il datore per tutto l'anno, anche nei casi in cui vengano a cessare i rapporti di lavoro con il personale dipendente.

DE MARZI FERNANDO, *Relatore*. Ho già avuto modo di spiegare nel corso della mia relazione un fatto che si è verificato. Poiché il testo della legge n. 15 del 1963 prevede che ha l'obbligo di assicurarsi solamente l'artigiano che abbia dei dipendenti, una interpretazione restrittiva, sottile di tale articolo ha fatto sì che, per quanto riguarda taluni artigiani che esplicano una lavorazione di natura temporanea, come per esempio gli edili, che non hanno per tutto l'anno operai alle loro dipendenze, questi perdessero i diritti conseguenti all'assicurazione, pur avendo pagato la contribuzione.

Cioè qui si vuole stabilire il principio che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro continua ad essere operante per il datore di lavoro per tutto l'anno in corso, anche se nel corso dell'anno medesimo vengano a cessare i rapporti di lavoro col personale dipendente (in molti casi il lavoro dei dipendenti per un'azienda artigiana ha carattere stagionale) e l'artigiano datore di lavoro viene a trovarsi solo. Stabilito l'obbligo dell'assicurazione, quest'obbligo implica dei doveri ma anche dei diritti che devono avere la stessa durata e lo stesso periodo dell'assicurazione. Mi sembra quindi che l'articolo meriti approvazione.

GELMINI. Vorrei chiedere se con questo articolo garantiamo l'assicurazione obbligatoria a tutti gli artigiani, a prescindere dal fatto che abbiano o no dei dipendenti, ma che esercitino una attività che comporti un rischio. Mi sembra anacronistico che un artigiano che svolga un'attività per la quale sarebbe tenuto ad assicurare i propri dipendenti, non debba essere assicurato permanentemente egli stesso.

DE MARZI FERNANDO, *Relatore*. Questo riguarda la futura riforma.

PRESIDENTE. Per ora l'obbligo dell'assicurazione è previsto solamente per gli artigiani che hanno lavoratori dipendenti. Con la legge attualmente in esame noi stabiliamo il principio che nel caso in cui questi dipendenti cessino il loro rapporto di lavoro nel corso dell'anno, l'artigiano datore di lavoro mantiene la propria posizione assicurativa fino al termine dell'annata in cui questo rapporto di lavoro è venuto a cessare. Qual'è il parere del Governo sull'articolo 5?

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 5, che, se approvato esso diverrà l'articolo 4 della legge con alcuni ritocchi di forma, che dànno luogo alla seguente formulazione:

« L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per il settore artigiano rimane operante per il datore di lavoro, anche nei casi in cui vengano a cessare nel corso dell'anno i rapporti di lavoro con il personale dipendente, fino al termine dell'anno stesso ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione, avvertendo che, se approvato, esso diverrà l'articolo 5 della legge.

(*È approvato*).

L'onorevole De Marzi ha chiesto di parlare per una questione di coordinamento della legge. Ne ha la facoltà.

DE MARZI FERNANDO, *Relatore*. Ho rilevato, purtroppo in ritardo, che abbiamo usato nell'articolo 1 già approvato, alcuni termini la cui interpretazione potrebbe dar luogo in seguito a controversie, per cui è necessario, se possibile, una correzione in sede di coordinamento.

Nel secondo capoverso dell'articolo 1 è detto che: « Gli artigiani interessati sono tenuti a notificare all'Ispettorato del lavoro copia dei contratti adeguati di cui al comma precedente... ecc ». Mi preme precisare che questo « notificare » non significa che si tratta di una notifica vera e propria fatta per mezzo dell'Ufficiale giudiziario – non era certo questa l'intenzione della Commissione – bensì di una semplice « trasmissione ». Così anche la delimitazione della « notifica » ai contratti adeguati è impropria, perché agli Ispettorati del lavoro occorre trasmettere tutti i contratti di assicurazione privata, e non soltanto quelli « adeguati ».

PRESIDENTE. A seguito delle osservazioni dell'onorevole De Marzi Fernando, l'articolo 1 potrebbe essere così formulato:

« L'obbligo assicurativo previsto nei riguardi degli artigiani dall'articolo 18, n. 3, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15, decorre dalla scadenza dei contratti di assicurazione privata che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che i contratti stessi garantiscano, anche sotto forma di indennizzo mediante pagamento in capitale o rimborso in danaro, prestazioni non inferiori a quelle garantite dall'assicurazione obbligatoria. I contratti di assicurazione privata che non rispondano alle condizioni predette potranno essere ad esse adeguati entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di mancato adeguamento, l'artigiano è tenuto ad ottemperare all'obbligo assicutivo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine suddetto.

Gli artigiani interessati sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato del lavoro copia dei contratti di cui al comma precedente, autenticata dall'assicuratore ».

Poiché rilevo l'unanime assenso della Commissione al coordinamento sollecitato, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo definito di cui ho testé dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo agli ordini del giorno. Il primo, a firma degli onorevoli Di Mauro Luigi, Gelmini, Abenante e Mazzoni, è così formulato:

« La XIII Commissione Permanente (Lavoro e previdenza sociale),

nell'approvare la proposta di legge numero 1509

invita il Governo

a dare attuazione all'articolo 2 della proposta stessa scegliendo a rappresentare gli artigiani nell'« Inail » il nominativo proposto dall'Organizzazione che nelle elezioni per le Mutue artigiane ha avuto il maggior numero di voti ».

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lo accolgo come raccomandazione

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(*È approvato*).

Il secondo ordine del giorno, a firma dei deputati De Marzi Fernando, Bianchi Fortunato, Di Mauro Luigi, Laforgia, Guerrini Giorgio, risulta del seguente tenore:

« La XIII Commissione lavoro,

Nell'approvare la proposta di legge n. 1509 Laforgia ed altri, relativa alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro degli artigiani, considerato che il Governo, in virtù della legge delega 19 gennaio 1963, n. 15, sta elaborando il nuovo testo unico in materia di infortuni sul lavoro; ritenuto che le imprese artigiane, per ragioni economiche e tecniche, non possono sostenere per contribuzione assicurativa oneri pari a quelli delle altre imprese,

invita il Governo

a tenere conto di tali ragioni allorché, nell'elaborazione del testo unico di cui alle premesse, fisserà i contributi dovuti all'« Inail » da parte degli artigiani ».

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accolgo l'ordine del giorno De Marzi ed altri come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno De Marzi Fernando ed altri.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta. Chiedo di essere autorizzato al coordinamento. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione dalle proposta di legge d'iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 331, relativa alla regolarizzazione della posizione assicurativa degli ex dipendenti dalle disciolte organizzazioni sindacali (1050).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vincenzo Marotta, Cengarle, Gitti e Sinesio: « Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 331, relativa alla regolarizzazione della posizione assicurativa degli ex dipendenti dalle disciolte organizzazioni sindacali » (1050) .

Avevamo chiesto nella precedente seduta che il Ministero del lavoro facesse conoscere qualcosa circa i fondi del patrimonio delle disciolte confederazioni, che dovremmo utilizzare in parte per soddisfare gli impegni di cui alla proposta di legge. Prego quindi l'onorevole rappresentante del Governo di far conoscere se è in grado di soddisfare quanto richiesto.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi vengono forniti dei dati, da prendersi con una certa cautela, in quanto una parte del patrimonio è costituita da immobili, il cui valore di realizzo è quanto mai incerto. Ciò premesso, i dati sono questi: il patrimonio è valutato in 7 miliardi circa per quanto riguarda le Confederazioni dei datori di lavoro e professionisti e artisti; 4 miliardi e mezzo circa per l'ex confederazione dei lavoratori.

PRESIDENTE. Credo che la Commissione voglia avere una conoscenza un po' più approfondita circa la gestione di questi beni. Quello che ci interessa è la conoscenza dell'andamento della gestione, se non dall'origine ad oggi almeno negli ultimi anni. Si tratta di un patrimonio che persiste nella sua entità iniziale o di un patrimonio in via di scioglimento? E come è stato amministrato tale patrimonio? Occorrerebbe in proposito conoscere almeno gli ultimi due o tre rendiconti. Sarebbe utile inoltre conoscere quale incidenza sui redditi del patrimonio abbia l'amministrazione della gestione stralcio; quale rendita dia questo patrimonio: tutti elementi cioè che ci metteranno in grado domani di discutere non soltanto della legge, ma anche della definitiva utilizzazione del patrimonio delle ex-confederazioni sindacali fasciste.

MAROTTA VINCENZO. È opportuno inoltre conoscere che cosa intenda fare il Ministero del lavoro per dare applicazione al decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che stabilisce che i beni siano devoluti all'ente che dimostrerà di avere legalmente la rappresentanza della categoria corrispondente a quella tutelata dall'associazione disciolta, soltanto dopo aver effettuato il pagamento dei creditori, fra i quali ovviamente il personale, che ha precedenza su tutti.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro.* Le rispondo subito: c'è l'articolo 39 della Costituzione, che stabilisce quando e come i sindacati possano essere riconosciuti e avere personalità giuridica. Ma come è noto la norma costituzionale non ha avuto finora attuazione.

PRESIDENTE. La proposta di legge all'ordine del giorno intende far luogo alla definitiva sistemazione della posizione assicurativa dei dipendenti dalle disciolte organizzazioni sindacali corporative e fa riferimento, per la copertura dell'onere, al patrimonio della medesima, in quanto questo patrimonio è stato formato anche con contribuzioni di questi ex-dipendenti.

In tema di utilizzazione definitiva di questi beni e di interpretazione del decreto del 1944 ci sono considerazioni di tutt'altra natura, che entrano in gioco, che esulano dall'oggetto di questa proposta di legge, la quale concerne solo l'utilizzazione di una parte di questo patrimonio. Essa, pertanto, non è completa e secondo me è necessario acquisire altri elementi di giudizio (eventualmente attraverso la nomina di un Comitato ristretto) che ci permettano di trattare la questione con piena conoscenza di causa.

Vorrei in via preliminare – intanto – conoscere il parere del Governo sul merito della proposta di legge.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il parere del Governo è contrario alla proposta di legge perché ravvisa in essa uno storno di destinazione dei beni ex-confederali, i quali – in virtù di una disposizione legislativa – sono destinati ai lavoratori. È questo un criterio che è stato sempre ribadito tutte le volte che l'argomento si è ripresentato all'attenzione del Governo e del Parlamento fin da quando fu approvata la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e altri, soggetti alla vigilanza

dello Stato. Parve giusto, per un momento, che anche questi beni dovessero essere acquisiti allo Stato; poi il Parlamento ritenne che fossero di spettanza dei lavoratori, e fu approvato un emendamento che escludeva i beni delle ex confederazioni corporative dalle norme di liquidazione prevista dalla legge n. 1404.

Nel 1961 e 1962 vi fu un'azione sindacale, prima, e poi un progetto di legge – che non andò a buon fine – in cui fu ventilata l'idea di destinare ai lavoratori, sotto forma finanziaria o previdenziale, questo patrimonio.

Dico questo per confermare che il Governo è stato sempre dell'avviso che questi beni – come è stato detto all'atto dello scioglimento delle antiche Confederazioni – dovessero ritornare ai lavoratori. Invece, nel caso della proposta di legge in esame, ci troviamo di fronte ad un tentativo di distrazione di fondi dai fini riconosciuti ad altri fini, a settori particolari.

Stando così le cose, e a meno che non si trovi il modo di affrontare – come diceva il Presidente – l'intera materia della destinazione del patrimonio ex-confederale (nel qual caso tutte le soluzioni sono possibili), allo stato attuale della legislazione, il Governo non può accettare la proposta di legge che intende distrarre somme da un fondo che è destinato ai lavoratori nella forma che il Parlamento ha già deciso da tempo.

DI MAURO LUIGI. Vorrei chiedere al Governo se esso è « in tutto » contrario alla legge o soltanto per quanto riguarda il sistema di finanziamento.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È contrario al sistema di finanziamento.

DI MAURO LUIGI. Prendo atto che il Governo, allora, è d'accordo sui miglioramenti da concedere agli ex-dipendenti delle disciolte confederazioni.

BIANCHI FORTUNATO. Di fronte a questa materia che si trascina ormai da anni, da una legislatura all'altra, mi sembra oggi di poter rilevare l'unanime volontà di tutte le parti politiche di raggiungere una buona volta una soluzione.

Noi ci troviamo di fronte a un gruppo di lavoratori – ormai notevolmente ridotto come entità numerica – che ha avuto un rapporto di lavoro che avrebbe dovuto comportare un rapporto assicurativo, e che di punto in bianco si sono visti stralciati dall'ambito generale dell'assicurazione obbligatoria e collocati in un certo « fondo speciale » che non si sa ancora quale portata sociale abbia avuto.

Mi permetto ricordare a tutti i colleghi – e al Governo in particolare – che con legge n. 1338 del 1962, laddove sia riscontrata l'esistenza di un effettivo rapporto di lavoro, privato, è possibile ottenere la regolarizzazione della posizione assicurativa, con un sistema purtroppo oneroso, cioè attraversa il versamento della riserva matematica retrospettiva.

Con la proposta di legge in esame noi intendiamo regolarizzare mediante un versamento la posizione assicurativa dei dipendenti ex-confederali, che, non per loro colpa, si trovano ad avere scoperto un periodo di lavoro di una certa ampiezza; questo è il punto della questione. I mezzi per provvedere a tale scopo sono del tutto strumentali: sappiamo che c'è comunque un fondo delle ex-confederazioni, che ha delle disponibilità; fondo che dovrebbe essere ceduto alle organizzazioni democratiche dei lavoratori, a riconoscimento avvenuto.

Ma il problema non sta in questi termini, perché anche in tal caso, noi dovremmo vedere veramente la portata di quella disponibilità finanziaria, dopoché il fondo abbia ottemperato a tutti i suoi obblighi verso coloro che, magari anche nella fattispecie, sono chiamati in causa come creditori.

Per questo motivo, sebbene sia veramente perplesso sulla nomina del Comitato ristretto, che significa quasi sempre l'accantonamento o il rinvio *sine die* dei provvedimenti, penso che proprio per questa proposta di legge si imponga la nomina di un tale Comitato, al quale il Governo possa dare le più ampie informazioni relative a questo settore, e che, sulla base di queste, possa trarre la possibilità di studiare il sistema per coprire questi oneri che scaturiscono dalla proposta di legge.

È in questo senso – signor Presidente – che io mi permetto di proporre formalmente la costituzione di un Comitato ristretto, con termini di lavoro ben precisi, perentori da valere e per il Comitato e per lo stesso Governo, affinché si possa veramente approfondire la situazione di questi soggetti sul piano del diritto assicurativo e in relazione all'effettivo rapporto di lavoro e decidere poi come si possa conseguire il più equo finanziamento per l'operazione, in quanto ovviamente è lungi dai nostri intendimenti la eventualità di danneggiare la comunità dei lavoratori in generale.

Concludo – richiamando anche il mio intervento in sede referente su questa legge – auspicando che il problema della regolarizzazione assicurativa degli ex-confederali debba trovare una soluzione, che tenga conto anche della esigenza di altri settori che si trovano in posizione analoga. Mi riferisco ai lavoratori che fino al maggio 1939 non erano stati assicurati, in quanto percipienti retribu-

zioni superiori alle 1.500 lire, escluse dalle norme allora in vigore, dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia.

FERIOLI. Ritengo che la nomina di un Comitato ristretto sia essenziale, e questo non per accantonare il problema, bensì per risolverlo nel minore tempo possibile. Noi ci troviamo di fronte a una situazione particolare, abnorme, che da almeno venti anni si dice di voler regolarizzare. Mi sembra però che affiori una scarsa volontà da parte di qualcuno a portare a soluzione la questione: tale è la sensazione negativa che ho ricevuto anche dalle dichiarazioni del rappresentante del Governo. Dice in sostanza l'onorevole Fenoaltea: se si trova un congegno per poterlo risolvere, noi possiamo anche esaminare il problema. E il problema qual è?

Esso si pone in questi termini: gli ex dipendenti confederali hanno avuto riconosciuto dal Parlamento il principio del diritto alla costituzione di una posizione assicurativa per il periodo in cui hanno lavorato alle dipendenze delle organizzazioni corporative; riconosciuto il principio, però, non è stato riconosciuto lo strumento per poter regolarizzare la loro posizione. Molti di costoro stanno arrivando ormai al traguardo della loro vita, senza poter lasciar nulla alle proprie famiglie. Ecco perché occorre dimostrare nel più breve tempo possibile la volontà di portare a soluzione il problema, e a tal fine sono d'accordo per la nomina di un Comitato ristretto che studi i termini della questione e riferisca alla Commissione.

RUSSO SPENA. Intervengo per pregare l'onorevole Sottosegretario di tener presente un'osservazione fondamentale. Il Governo ha espresso parere contrario alla proposta di legge, considerando che vi sarebbe una distrazione di fini dalla destinazione istituzionale di questi beni, in quanto proprietà di tutti i lavoratori. Contemporaneamente riconosce la fondatezza del principio e invita a trovare altrove il finanziamento. « Questi soldi non posso darveli – dice –: non sono vostri, appartengono ad altri ».

Per superare queste difficoltà puramente burocratiche, faccio osservare all'onorevole Sottosegretario che il Governo è in aperto inadempimento del decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il quale stabilisce infatti che i beni in oggetto devono andare ai lavoratori, dopo essere stati depurati di quanto dovuto ai creditori. Si tratta insomma di una messa in liquidazione di un patrimonio. E quali sono i crediti privilegiati? Anzitutto quelli dei lavoratori dipendenti delle disciolte organizzazioni. Si è stabilita, in sostanza, una procedura concorsuale: liquidare tutto il patrimonio, pagare i creditori e dare il resto alle generalità dei lavoratori. Per quest'ultimo punto c'è l'ostacolo dell'articolo 39, della Costituzione, ma ciò non toglie che si debba fare la prima operazione: pagare i creditori.

Da vent'anni, quindi, lo Stato è inadempiente, e l'ufficio stralcio deve pagare, anche con gli interessi. Questo è il punto fondamentale. Opporsi da parte del Governo significherebbe dire: « non voglio rispettare la legge del 1944, sono inadempiente e voglio continuare a esserlo ». Prego pertanto il Governo di voler considerare il problema sul piano politico. Se debbo dire ciò che penso, ho l'impressione che qualcuno voglia mantenere intatto questo patrimonio immobiliare, fare dei bilanci a fine d'anno, averne dei gettoni di presenza... Non conosco l'organizzazione tecnico-amministrativa di questa gestione, quindi non accuso nessuno né faccio insinuazioni contro nessuno, però ho questa impressione. La realtà è una: la legge del 1944 ha riconosciuto che certi debiti debbono essere pagati a carico del patrimonio ex-confederale e noi dobbiamo studiare lo strumento legislativo, che consenta di saldare questo debito.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto mi riguarda personalmente, nello svolgimento delle mie mansioni non mi sono mai rimesso agli Uffici, ai quali chiedo soltanto dei pareri tecnici, facendo funzionare per il resto il mio cervello. Non faccio insomma il portavoce della burocrazia, e desidero che questo sia ben chiaro. Questa volta, però, il parere tecnico ha coinciso con il mio parere personale. Debbo dire che, tecnicamente, il debito non esiste: il debito esisterà dal momento in cui il Parlamento avrà approvato questa legge,...

MAROTTA VINCENZO. Oltre tutto, è un debito morale!

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. ...giuridicamente, però, oggi il debito non esiste, per cui non si può dire che il Governo ha violato la legge del 1944, non avendo pagato il suo debito verso i superstiti ex dipendenti confederali. Approfitto del fatto che ho la parola per avanzare una richiesta. Il Comitato ristretto, ove la Commissione ne approvi la costituzione, dovrà necessariamente affrontare la questione generale della destinazione dei beni ex-confederati; chiederei pertanto che le considerazioni in merito, invece di costituire premessa implicita di quelle che saranno le conclusioni del Comitato ristretto, siano oggetto di

un vero e proprio parere sul regolamento della materia, di cui il Governo terrà il massimo conto.

CRUCIANI. Molto brevemente, anche perché sono favorevole alla nomina del Comitato ristretto.

Non c'è dubbio che il principio è stato già affermato da questa Commissione, come non c'è dubbio che fra gli ex-confederali esistono due categorie: quelli fortunati, passati allo Stato, che hanno beneficiato della legge del 1963, ottenendo di riscattare i periodi di lavoro presso le disciolte confederazioni, e quelli che questo beneficio non hanno avuto. Quelli che hanno potuto riscattare con la legge del 1963, oggi sono tutti inseriti nei gradi più alti della carriera statale, mentre quelli appartenenti alla seconda categoria sono ridotti alla fame.

La legge del 1944 è molto chiara e la sua formulazione si è estesa ad altri settori, come ai beni della G.I.L. e a quelli delle altre organizzazioni. In tutti i settori il problema è stato sistemato con leggi che hanno definito e interpretato questo punto...

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non per la G.I.L. !

CRUCIANI. Per il personale della G.I.L. è stato stabilito che l'organizzazione avrebbe dovuto – per la sua sistemazione – versare una certa cifra al Tesoro. Il fatto che la G.I.L. non abbia ancora versato non significa ch la sistemazione non sia avvenuta.

Il decreto luogotenenziale del 1944, che costituisca la matrice dei diritti di questo personale ex-confederale, è molto chiaro, e così pure questa proposta di legge. L'unica perplessità riguarda la determinazione dell'onere, la cui valutazione in quattro miliardi mi sembra però eccessiva. Non vorrei che questa indicazione costituisse un seguito della polemica in atto tra gli ex confederali che sono stati sistemati e quelli che non lo sono stati; per cui compito del comitato ristretto potrebbe essere anche quello di individuare quanto occorre per la copertura di questa regolarizzazione assicurativa.

DI MAURO LUIGI. Noi siamo d'accordo per la costituzione di un Comitato ristretto e riteniamo che in quella sede debba essere affrontato e risolto il problema del miglioramento del trattamento a questi lavoratori. Su questo non abbiamo dubbi o perplessità, la questione devè essere risolta !

Abbiamo, invece, seri dubbi e li esprimiamo, in ordine alla utilizzazione dei fondi così come viene proposta; comunque in sede di Comitato ristretto esamineremo la questione.

Mi corre l'obbligo, però, anche in relazione a ciò che è stato detto dall'onorevole Russo Spena e da altri colleghi e che lo stesso Governo stranamente non ha contestato (non vorrei diventare difensore del Governo) di rilevare che le cose non stanno nei termini esposti da alcuni colleghi. Qui c'è stata una iniziale carenza del Governo fascista che solo con una legge del 1940 si decise a provvedere al trattamento previdenziale di questi lavoratori, senza risolvere il problema del trattamento precedente. Quindi, se una responsabilità c'è, essa risale a quel Governo.

Non è nemmeno esatta l'affermazione, secondo cui dopo di allora non si è provveduto per la sistemazione previdenziale di questi lavoratori, i quali sarebbero rimasti privi di tutela assicurativa. Non è esatto, perché la legge 2 aprile 1958, n. 331 ha regolarizzato il trattamento di questi lavoratori retroagendo per il periodo compreso tra la data di scioglimento delle ex-confederazioni corporative fino al 1926. La regolarizzazione è stata non solo formale, ma anche sostanziale essendo stata effettuata anche una rivalutazione dei contributi relativi a periodi arretrati.

La esigenza che si pone ora è quella di un ulteriore allargamento di questa regolarizzazione; e allora posta la questione su questi termini di opportunità e buon senso la nostra parte è d'accordo. Siamo perplessi invece per quanto riguarda l'utilizzazione dei beni ex-confederali, e se ne discuterà in sede di Comitato ristretto.

FERIOLI. Non per sembrare eccessivamente polemico, per una mia particolare posizione politica, ma non ho ben capito, dopo le dichiarazioni del Governo, quale valore avrà per il Governo il parere del Comitato ristretto.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non è una cosa formale. Se il Comitato ristretto, affrontando il problema nel suo complesso vorrà esprimere la sua opinione circa la destinazione definitiva dei beni ex-confederali, il Governo ne terrà conto.

FERIOLI. Dato che la maggioranza della Commissione è orientata in un certo senso, è probabile che il Comitato ristretto possa trovarsi in contrasto con il Governo. Questo è il punto essenziale della questione.

E qui sempre per amore di polemica debbo rilevare che mentre il fascismo ha impiegato 18 anni – dal 1922 al 1940 – a sistemare questa categoria, dal 1944 al 1965 la situazione non è stata risolta, e sono passati già 21 anni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, bisogna dare atto che una prima sistemazione è intervenuta con la legge 2 aprile 1958, n. 331; soltanto che allora non si è potuto concedere tutto quanto sperava la categoria interessata. Oggi si vuole fare un ulteriore passo avanti sul piano della regolarizzazione assicurativa, e in modo particolare nei riguardi dei superstiti per quanto riguarda il periodo antecedente al 1943. Si tratta quindi di una integrazione delle norme già adottate nel 1958.

Ciò premesso, poiché mi sembra che tutte le parti politiche concordino sulla nomina del Comitato ristretto per la formulazione degli articoli della proposta di legge, pongo in votazione la proposta di nomina del Comitato ristretto, accogliendo nel contempo l'invito del Governo che detto Comitato esamini il problema della destinazione del patrimonio delle disciolte organizzazioni sindacali.

(*È approvata*).

Comunico che ho chiamato a far parte del Comitato, oltre al Relatore, Cocco Maria, i deputati Marotta Vincenzo, Bianchi Fortunato, Russo Spena, Guerrini Giorgio, Di Mauro Luigi, Raia, Ferioli e Cruciani.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge:

LAFORGIA ed altri: « Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro » (1509):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abenante, Armaroli, Averardi, Bianchi Fortunato, Borra, Cassandro, Colombo Vittorino, Cruciani, De Marzi Fernando, Di Mauro Luigi, Ferioli, Gitti, Guerrini Giorgio, Marotta Vincenzo, Martini Maria Eletta, Mazzoni, Napoli, Nucci, Pucci Emilio, Raia, Rossinovich, Russo Spena, Sacchi, Sulotto, Tognoni, Veronesi, Zanibelli.

Sono in congedo:

Cocco Maria, Sabatini e Santi.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI